



Città di Ostra
Provincia di Ancona

**REGOLAMENTO COMUNALE
DI ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL REGISTRO
DELLE UNIONI CIVILI**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 29/12/2015



Città di Ostra

Provincia di Ancona

ART. 1

Principi generali e definizione

- 1.** Il Comune di Ostra, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela la piena dignità dell'unione civile e ne promuove il pubblico rispetto a garanzia dei principi di libertà individuale onde assicurare ogni circostanza di parità di condizione dei cittadini.
- 2.** Ai fini del presente Regolamento è considerata unione civile il rapporto affettivo e/o di mutua solidarietà tra due persone maggiorenni, senza distinzione di sesso, cultura, nazionalità e religione che hanno chiesto ed ottenuto, avendone i requisiti, la registrazione amministrativa nel Registro delle Unioni Civili ai sensi dei successivi articoli del presente Regolamento.
- 3.** L'iscrizione nel Registro delle Unioni Civili ha effetto di pubblicità e di riconoscimento sociale ai fini e per gli scopi che l'Amministrazione comunale ritiene meritevoli di tutela.
- 4.** La disciplina comunale delle Unioni Civili ha rilevanza esclusivamente amministrativa senza interferire con la vigente legislazione in materia anagrafica di stato civile e con il diritto di famiglia. L'iscrizione nel registro non costituisce nuovi status e non riconosce poteri o doveri diversi ed ulteriori rispetto a quelli già riconosciuti dall'Ordinamento giuridico agli stessi soggetti. Il Registro delle Unioni Civili non ha alcuna relazione o connessione con l'Ordinamento dell'Anagrafe della Popolazione Residente e con l'Ordinamento dello Stato Civile e non interferisce con la tenuta dei registri anagrafici e dello stato civile, disciplinata da norme dello Stato.
- 5.** L'Amministrazione comunale estende i benefici riconosciuti da norme comunali alle coppie coniugate anche agli iscritti nel Registro delle Unioni Civili, per quanto compatibili, previa modifica delle norme comunali stesse. Per l'ottenimento delle agevolazioni devono essere presentate le dichiarazioni fiscali di entrambi i soggetti iscritti nel Registro delle Unioni Civili.
- 6.** All'interno del Comune di OSTRÀ, chi si iscrive al Registro Amministrativo è equiparato al "parente prossimo del soggetto con cui si è iscritto" ai fini della possibilità di assistenza.

ART. 2

Istituzione

- 1.** Nel rispetto dei limiti di legge, è istituito il Registro delle Unioni Civili del Comune di OSTRÀ.
- 2.** Esso è tenuto presso l'Ufficio Anagrafe che forma, archivia, conserva e aggiorna tutti gli atti concernenti il Registro delle Unioni Civili, provvede alla sua regolare tenuta, ne cura le iscrizioni, l'aggiornamento e le cancellazioni, secondo le norme stabilite dal presente Regolamento.
- 3.** Il Registro delle Unioni Civili può essere tenuto anche su supporto elettronico.

ART. 3

Iscrizione

- 1.** Possono iscriversi nel Registro comunale delle Unioni Civili:
 - a) due persone maggiorenni, sia cittadini italiani, comunitari o stranieri
 - b) non legate, tra loro da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela e curatela
 - c) legate da vincoli affettivi e/o da motivi di reciproca assistenza morale e/o materiale
 - d) aventi residenza anagrafica nel Comune di OSTRÀ
 - e) coabitanti e facenti parte della stessa famiglia anagrafica da almeno un anno, secondo le risultanze dei registri dell'Anagrafe della Popolazione Residente del Comune di OSTRÀ rispetto alla data di presentazione dell'istanza di iscrizione nel Registro delle Unioni Civili
 - f) aventi stato civile libero o in stato di separazione legale purché siano decorsi i termini di legge per la richiesta di divorzio



Città di Ostra

Provincia di Ancona

- g) non iscritte nel Registro come componenti di altra unione civile
- 2.** L'iscrizione nel Registro comunale delle Unioni Civili deve essere richiesta in forma scritta, personalmente e congiuntamente, dagli interessati
 - 3.** La domanda corredata dalla documentazione e/o dalle dichiarazioni sostitutive relative alla sussistenza dei requisiti indicati al comma 1 del presente articolo, dovrà riportare anche la data in cui gli interessati intendono dichiarare presso l'Ufficio Anagrafe, la volontà di iscrizione nel Registro delle Unioni Civili.
 - 4.** Nel giorno indicato dagli interessati l'addetto all'Ufficio Anagrafe, alla presenza di due testimoni, uno per ciascun richiedente, maggiori di età, anche parenti dei richiedenti, riceve da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione di iscriversi nel Registro delle Unioni Civili del Comune di Ostra, unitamente alla dichiarazione del possesso dei requisiti per l'iscrizione stabiliti nel presente Regolamento.
 - 5.** Lo stesso addetto all'Ufficio Anagrafe redige processo verbale nel quale vengono raccolte tutte le dichiarazioni rese dagli interessati e immediatamente lo sottoscrive unitamente ai richiedenti e ai testimoni.
 - 6.** Dopo aver preso atto delle dichiarazioni rese e verificata la sussistenza dei requisiti stabiliti nel presente Regolamento l'incaricato provvede ad iscrivere i richiedenti nel Registro delle Unioni Civili, con decorrenza dalla data del processo verbale.

ART. 4 Cancellazione

- 1.** Ciascuno degli iscritti nel Registro delle Unioni Civili può chiedere, in ogni tempo, all'Ufficio Anagrafe, con espressa dichiarazione scritta, la cancellazione dal Registro delle Unioni civili.
- 2.** L'Ufficio Anagrafe provvede alla cancellazione degli iscritti al Registro delle Unioni Civili quando:
 - a) viene meno la situazione di coabitazione;
 - b) anche uno solo di essi viene cancellato dall'Anagrafe della Popolazione Residente del Comune di OSTRÀ;
 - c) in seguito a specifica dichiarazione anche di uno solo di essi, viene meno la situazione di reciproca assistenza morale o materiale.
 - d) decesso di una delle parti
 - e) matrimonio tra le parti o di una delle parti
- 3.** La cancellazione d'ufficio dal registro delle Unioni Civili comporta la dichiarazione di decadenza dei benefici eventualmente ottenuti medio tempore dagli iscritti sin dalla data in cui si è verificato il fatto che ha dato luogo alla cancellazione.
- 4.** Qualora uno degli iscritti al registro delle Unioni Civili chieda all'ufficio anagrafe in ogni tempo e secondo le modalità previste ai sensi del comma 1, la cancellazione dal registro delle unioni civili, l'ufficio anagrafe è tenuto ad informare formalmente anche l'altro soggetto interessato. Qualora l'ufficio anagrafe, anche in assenza di una specifica dichiarazione scritta degli interessati ma per il verificarsi del decadimento di una o più condizioni di cui al comma 2, sia tenuto alla cancellazione di soggetti precedentemente iscritti al registro delle unioni civili ne informa formalmente entrambi i soggetti interessati.
- 5.** In caso di cancellazione ai sensi della lett d) del comma 2 del presente articolo sono fatti salvi i benefici che il Comune nell'ambito della propria competenza, abbia attribuito alla coppia unita civilmente, dei quali previa verifica della permanenza dei requisiti per la concessione del beneficio, continua a godere il convivente superstite.

ART. 5 Norme finali



Città di Ostra

Provincia di Ancona

- 1.** A richiesta degli interessati l'Ufficio Anagrafe rilascia attestato di "Unione Civile basata su vincolo affettivo", inteso come reciproca assistenza morale e materiale, ai soli fini del riconoscimento dei diritti, doveri e benefici previsti da atti e disposizioni dell'amministrazione comunale, con addebito delle relative spese a carico del richiedente.
- 2.** Il trattamento dei dati personali contenuti nel registro Amministrativo delle Unioni Civili viene effettuato nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs n. 196 del 20-06-2003 e s.m.i.
- 3.** La diffusione dei dati del Registro non è consentita, salvo quanto stabilito e previsto in materia di pubblicità dei registri anagrafici equiparati.
- 4.** Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente della deliberazione di approvazione, ai sensi dell'art.10 delle disposizioni preliminari al codice civile.